

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12726/2020 R.G. proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), ((OMISSIS)), che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

e

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), ((OMISSIS)), che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) A RL, IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), ((OMISSIS)), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), ((OMISSIS));

- controricorrente -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5501/2019 depositata il 11/09/2019;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 5501/2019, pubblicata l'11/9/2019, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado che aveva respinto tutte le domande proposte dalla società (OMISSIS) contro la società (OMISSIS) (società questa "germinata" dalla (OMISSIS), su iniziativa di (OMISSIS), presidente del Consiglio di Amministrazione di tale cooperativa) e (OMISSIS), vice presidente della (OMISSIS), già dipendente della cooperativa, e presidente della (OMISSIS), di condanna delle parti convenute al risarcimento del danno cagionato all'attrice, essendo entrambe le società operanti nel settore dei servizi di autopubbliche, dalla condotte illecite concorrenziali dalle stesse poste in essere, nel 2012, in violazione degli articoli 2105 e 2598 c.c.. I giudici di appello, in accoglimento parziale del gravame della (OMISSIS), esclusa la ricorrenza di una responsabilità contrattuale ex articolo 2105 c.c., della (OMISSIS), avendo la stessa cessato di essere dipendente della (OMISSIS) sin dal 2009, tre anni prima della consumazione dell'attività illecita contestata, hanno ritenuto che l'impugnazione era da accogliere con riferimento agli illeciti concorrenziali consistiti, nel periodo ottobre-novembre 2012, sia nello storno di 180 soci artigiani della (OMISSIS), passati alla concorrente (OMISSIS), a seguito dell'inoltro, da parte della (OMISSIS), per mezzo di sms indirizzati ai soci ed agli utenti della (OMISSIS), della comunicazione, non veritiera, come già accertato dal Tribunale, circa il mutamento di sede (dalla (OMISSIS) alla vicina (OMISSIS)) della (OMISSIS) (mentre il trasferimento aveva riguardato la sola (OMISSIS)) sia nell'intestazione alla (OMISSIS) del contratto di licenza del software gestionale (OMISSIS), precedentemente intestato alla (OMISSIS), ottenuto mediante ingannevoli comunicazioni alla società licenziante. La Corte territoriale ha rilevato che, quanto allo storno dei soci, l'illecito concorrenziale, ex articolo 2598 c.c., n. 3, era ravvisabile anche quando la condotta illecita sia solo "potenzialmente produttiva di danno", cosicché non era necessaria la dimostrazione del nesso causale tra la non veritiera comunicazione di trasferimento di sede della (OMISSIS) e la "migrazione" dei 180 soci artigiani dalla stessa alla (OMISSIS), mentre, quanto al mutamento d'intestazione del contratto di licenza del software, l'illecito era provato dalle comunicazioni inviate dalla (OMISSIS) alla licenziante che "lasciavano intendere che "il mutamento d'intestazione" del contratto fosse richiesto concordemente" dalle due società, circostanza questa non vera. Ad avviso della Corte d'appello, era, invece, da confermare il rigetto della domanda di risarcimento danni, in difetto di prova del danno nel suo ammontare, e, nella specie, la prova dell'anno in relazione al trasferimento dei soci artigiani, che certamente aveva comportato una riduzione dei ricavi della cooperativa, non consentiva il ricorso neppure alla liquidazione equitativa del danno, in difetto di produzione da parte della (OMISSIS), quanto meno, dei bilanci sociali, mentre, in relazione al trasferimento della licenza, era rimasto indimostrato l'effettivo documento per la (OMISSIS), per la necessità di acquisire altro software

gestionale o per l'appropriazione degli archivi informatici della società'; non poteva essere accolta neppure la richiesta di adozione di misure di coercizione diretta o indiretta, essendo cessata la condotta illecita nell'ottobre-novembre 2012, ma doveva essere applicata la sanzione della pubblicazione del dispositivo della sentenza, a carico dei responsabili dell'illecito concorrenziale, ai sensi dell'articolo 2600 c.c., comma 2, trattandosi di provvedimento sanzionatorio che prescinde dal concreto verificarsi di un danno risarcibile.

Avverso la suddetta pronuncia, non notificata, (OMISSIS) e la società (OMISSIS) a r.l. propongono distinti ricorsi per cassazione, entrambi notificati l'11/3/2020, affidati, rispettivamente, a nove e cinque motivi, nei confronti della (OMISSIS) a r.l. in liquidazione (che resiste con controricorso, notificato il 22-25/6/2020). Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I distinti ricorsi, notificati lo stesso giorno (entro il termine lungo di impugnazione semestrale di cui all'articolo 327 c.p.c., considerata la sospensione straordinaria dal 9 marzo all'11 maggio 2020, Decreto Legge n. 18 del 2020, ex articolo 83 e Decreto Legge n. 23 del 2020, articolo 36, comma 1), già riuniti sotto unico numero di iscrizione a ruolo, vanno considerati come principale quello di (OMISSIS) e incidentale quello della (OMISSIS).

In vero, come chiarito da questa Corte (Cass. 3004/2004), "il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a se' stante, in ricorso incidentale. Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l'individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuato con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, dovendo conseguentemente considerarsi principale il ricorso depositato per primo ed incidentale quello depositato per secondo" (conf. Cass. 25662/2014).

2. La ricorrente principale (OMISSIS) lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell'articolo 2598 c.c., n. 3, per avere la Corte d'appello ritenuto che già il Tribunale avesse accertato l'idoneità delle condotte della (OMISSIS) (l'invio di sms e la reintestazione della licenza del software) a danneggiare l'altrui azienda, laddove, invece, tale prova non era stata fornita né in primo grado né in appello, e per avere comunque ritenuto gli atti idonei a danneggiare la (OMISSIS), idoneità insussistente; b) con il secondo motivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di fatto decisivo rappresentato dall'idoneità delle condotte della (OMISSIS) a provocare potenzialmente danno all'imprenditore concorrente; c) con il terzo motivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di fatto decisivo rappresentato

dall'idoneità dello storno dei soci a produrre documento alla (OMISSIS), senza considerare che, come eccepito dalla (OMISSIS), stante lo scopo mutualistico della (OMISSIS), era insussistente un danno economico; d) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell'articolo 2600 c.c., per avere la Corte d'appello ordinato la pubblicazione della sentenza, quale provvedimento sanzionatorio, mentre la funzione è quella civilistica risarcitoria e, nella specie, in assenza di danno la suddetta pubblicazione non poteva essere disposta; e) con il quinto motivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di fatto decisivo rappresentato dal fatto che la Corte d'appello non abbia ritenuto provato che la reintestazione del software (OMISSIS) derivasse da accordo tra le due società, la (OMISSIS) e la (OMISSIS), circostanza questa eccepita dalla (OMISSIS) e non contestata da controparte.

3. La ricorrente incidentale (OMISSIS) ricorrente lamenta: a) con il primo ed il terzo motivo, la violazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, ex articolo 2598 c.c., in punto di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla (OMISSIS), perché la stessa non era imprenditore e non ricopriva la qualità di concorrente sul mercato e di accertamento della commissione da parte della stessa di illeciti concorrenziali; b) con il secondo ed il quarto motivo, l'omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo rappresentato sempre dalla mancanza di qualità, in capo alla (OMISSIS), di imprenditore e di concorrente della (OMISSIS); c) con il quinto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell'articolo 2598 c.c., n. 3, per avere la Corte d'appello ritenuto che già il Tribunale avesse accertato l'idoneità delle condotte della (OMISSIS) e della concorrente (OMISSIS) a danneggiare l'altra azienda, laddove, invece, tale prova non era stata fornita né in primo grado né in appello, e per avere comunque la Corte di merito ritenuto gli atti contestati alla (OMISSIS) idonei a danneggiare la (OMISSIS), idoneità, in realtà, insussistente; d) con il sesto motivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di fatto decisivo rappresentato dall'idoneità delle condotte della (OMISSIS) a provocare potenzialmente danno all'imprenditore concorrente; e) con il settimo motivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di fatto decisivo rappresentato dall'idoneità dello storno dei soci a produrre documento alla (OMISSIS), senza considerare, come eccepito dalla (OMISSIS), che, stante lo scopo mutualistico della (OMISSIS), era insussistente un danno economico; f) con l'ottavo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell'articolo 2600 c.c., per avere la Corte d'appello ordinato la pubblicazione della sentenza, quale provvedimento sanzionatorio, mentre la funzione è quella civilistica risarcitoria e, nella specie, in assenza di danno, la stessa non poteva essere disposta; g) con il nono motivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di fatto decisivo rappresentato dal fatto che la Corte d'appello non aveva ritenuto provato che la reintestazione del software (OMISSIS) derivasse da accordo tra le due società, la (OMISSIS) e la (OMISSIS), circostanza questa eccepita dalla (OMISSIS) e non contestata da controparte.

4. Nelle memorie, le ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno eccepito l'inammissibilità del controricorso della (OMISSIS), in quanto l'atto risulta essere stato notificato a mezzo del servizio postale dal domiciliatario, Avv. (OMISSIS), privo di idonea procura, con conseguente inesistenza della notifica ed inammissibilità dell'atto.

L'eccezione e' infondata, essendo stato piu' volte affermato da questo giudice di legittimita' che "l'attivita' di impulso del procedimento notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - puo', dal soggetto legittimato, e cioe' dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, essere delegata ad altra persona, anche verbalmente, e, in tal caso, l'omessa menzione, nella relazione di notifica, della persona che materialmente ha eseguito la attivita' suddetta, ovvero della sua qualita' di incaricato del legittimato, e' irrilevante ai fini della validita' della notificazione se, alla stregua dell'atto da notificare, risulta egualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata; tale principio opera in genere per gli atti di parte destinati alla notificazione, la quale deve essere imputata alla parte medesima, con la conseguenza che le omissioni suddette non danno luogo ad inesistenza o nullita' della notificazione" (Cass. 4520/2016; Cass. 19294/2016; Cass. 2415/2020, secondo cui "Legittimato a richiedere la notificazione di un atto giudiziario, ai sensi dell'articolo 137 c.p.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, articolo 104, comma 2, non e' soltanto la parte personalmente ed il suo difensore munito di procura, ma anche qualunque persona da loro incaricata pure verbalmente, purché non vi sia incertezza assoluta sull'istante e si possa individuare la parte a richiesta della quale la notifica e' eseguita").

Nella specie, la notifica e' stata effettuata nell'interesse della (OMISSIS), dall'avv. (OMISSIS) nella qualita' di domiciliatario.

5. Le prime quattro doglianze della ricorrente incidentale (OMISSIS), da trattare unitariamente in quanto tutte incentrate sulla carenza di legittimazione attiva della stessa rispetto all'azione ex articolo 2598 c.c. e segg., per non ricoprire la stessa la qualita' di concorrente di mercato e di imprenditrice, sono infondate.

Lamenta la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2598 c.c., oltre che vizi di omesso esame di fatto decisivo, in ordine sempre alla carenza in capo alla stessa della qualita' di imprenditrice concorrente della (OMISSIS), eccepita sin dal primo grado, che, a suo avviso, avrebbe dovuto in ogni caso comportare necessariamente al rigetto delle domande svolte dalla controparte.

Ora si deve osservare, in linea di principio, che la concorrenza sleale costituisce fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, sicche' non e' ravvisabile ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto "rapporto di concorrenzialita'"; tuttavia, l'illecito non e' escluso se l'atto lesivo sia stato posto in essere da un soggetto (il cd. terzo interposto), che agisca per conto di un concorrente del danneggiato poiche', in tal caso, il terzo responsabile risponde in solido con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta, e, se il terzo sia un dipendente dell'imprenditore che ne ha tratto vantaggio, quest'ultimo ne risponde ai sensi dell'articolo 2049 c.c., ancorche' l'atto non sia causalmente riconducibile all'esercizio delle mansioni affidate al dipendente, risultando sufficiente un nesso di "occasionalita' necessaria" per aver questi agito nell'ambito dell'incarico affidatogli, sia pure eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni o all'insaputa del datore di lavoro (Cass. 31203/2017; Cass. n. 18691/2015; in argomento pure: Cass. n. 9117/2012; Cass. n. 17459/2007; Cass.

n. 13071/2003); quando invece l'atto di concorrenza sleale sta stato compiuto da chi non sia dipendente dell'imprenditore che ne beneficia, la responsabilita' dell'impresa concorrente viene affermata sulla base della regola dell'articolo 2598 c.c., che qualifica illecito concorrenziale anche l'avvalersi "indirettamente " di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, laddove, pur in assenza di una partecipazione anche solo ispirativa, l'atto corrisponda all'interesse dell'imprenditore (Cass. n. 3446/1978), sempre che il terzo si trovi con il primo in una relazione tale da qualificare il suo agire come diretto ad avvantaggiare l'imprenditore della concorrenza sleale (Cass. n. 742/1981; Cass. n. 4755/1986; Cass. n. 5375/2001; Cass. n. 6117/2006; Cass. 4739/2012). La giurisprudenza di merito ha affermato in piu' occasioni la responsabilita' della societa' per gli atti compiuti dall'amministratore, stante il rapporto organico e la valenza funzionale dell'atto al perseguimento dell'interesse sociale.

Il terzo autore dell'illecito concorrenziale, che agisca in collegamento con il concorrente del danneggiato, risponde in solido con l'imprenditore avvantaggiato dall'atto, mentre, mancando del tutto un collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l'imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso e' chiamato a rispondere ai sensi dell'articolo 2043 c.c. (Cass. n. 17459/2007; Cass. n. 9117/2012; Cass. n. 18691/2015; Cass. 7476/2017). Da ultimo questa Corte (Cass. n. 18772/2019) ha ribadito che "Gli atti di concorrenza sleale di cui all'articolo 2598 c.c., presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicche' la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualita' di imprenditore; cio', tuttavia, non esclude la possibilita' del compimento di un atto di concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con l'imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l'attivita' posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo, non essendo indispensabile la prova che tra i due sia intercorso un "pactum sceleris", ed essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l'attivita' del primo puo' eventualmente integrare un illecito ex articolo 2043, c.c., ma non un atto di concorrenza sleale". In motivazione, si e' rammentato che, secondo i principi generali in materia di concorrenza sleale, nel caso di condotta posta in essere da un soggetto terzo diverso dagli imprenditori concorrenti, non e' necessaria la dimostrazione della colpa nella commissione della condotta stessa e che, affinche' la commissione del fatto lesivo della concorrenza da parte del terzo abbia rilievo ex articoli 2598 c.c. e segg., e' necessario dimostrare l'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, mentre non trova applicazione l'inversione dell'onere della prova previsto dall'articolo 2600 c.c..

La Corte d'appello ha implicitamente rigettato l'eccezione sollevata dalla (OMISSIS), considerata la relazione tra la stessa e l'impresa concorrente (OMISSIS) della (OMISSIS), essendo la medesima, autrice delle condotte di concorrenza sleale, legale rappresentante della (OMISSIS).

A fronte di cio' non ricorrono ne' i vizi di violazione di legge ne' i vizi motivazionali denunciati, non essendo il fatto asseritamente dedotto in se' decisivo.

6. Il quinto ed il sesto motivo del ricorso incidentale ed i primi due motivi del ricorso principale sono inammissibili.

Lamentano le ricorrenti che la Corte d'appello non abbia rilevato, in mancanza di prova sul punto, l'inedoneità delle accertate condotte di concorrenza sleale a provocare potenzialmente un danno all'impresa concorrente.

La Corte d'appello ha rilevato che l'illecito concorrenziale ex articolo 2598 c.c., n. 3, ricorre allorché le condotte concorrenziali scorrette siano idonee a provocare "potenzialmente" un danno all'imprenditore concorrente, non essendo invece necessaria la prova del nesso di causalità tra le condotte stesse poste in essere dalla (OMISSIS) nel 2012 (nella specie, l'invio di messaggi non veritieri circa il trasferimento della sede della cooperativa ai soci tassisti della (OMISSIS) e la reintestazione in capo alla (OMISSIS) del contratto di licenza di utilizzo del software gestionale di cui era titolare la (OMISSIS), sempre sulla base di comunicazioni non veritiere inviate dalla (OMISSIS), che, pur non essendo più dipendente dal 2009, rivestiva il ruolo di Vice Presidente della (OMISSIS) e di Presidente della (OMISSIS), alla licenziante) ed il danno lamentato dalla concorrente, in particolare il passaggio in blocco di n. 180 soci da una cooperativa all'altra e l'appropriazione o l'uso da parte della (OMISSIS) e della (OMISSIS) di dati di titolarità della (OMISSIS).

Orbene in ordine al requisito dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altra impresa concorrente, si è ripetutamente affermato che la concorrenza sleale integra un illecito di pericolo e non postula l'esistenza di un danno effettivo ovvero un diretto ed univoco vantaggio dell'impresa cui è imputabile il comportamento (Cass. n. 25/1968; Cass. n. 1259/1999; Cass. n. 3039/2005; Cass. n. 8215/2007, secondo cui "La responsabilità a titolo di concorrenza sleale, ai sensi dell'articolo 2598 c.c., n. 3), presuppone che l'imprenditore si sia avvalso di un mezzo, non soltanto contrario ai principi della correttezza professionale, ma anche idoneo a danneggiare l'altra azienda; pertanto detta responsabilità non opera allorché il giudice accerti che il comportamento denunciato non abbia provocato alcun pericolo di sviamento di clientela in danno dell'imprenditore denunciante"; Cass. n. 17144/2009, Cass. n. 22332/2014, Cass. n. 12364/2018, secondo cui, in tema di concorrenza sleale tra due o più imprenditori, la sussistenza del presupposto indefettibile dell'illecito dato dalla comunanza di clientela va verificata anche in una prospettiva potenziale).

Ora la potenzialità dannosa delle comunicazioni non veritiere poste in essere dalla (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) era stata accertata, in concreto, anche dal Tribunale (e la controricorrente riporta stralci della motivazione della sentenza di primo grado a conforto di ciò, mentre le ricorrenti, assumendo che il Tribunale avesse statuito esattamente il contrario, si limitano a fare rinvio a pagine non ritrascritte, ai fini della necessaria autosufficienza del ricorso) ma comunque è stata motivatamente ribadita dalla Corte d'appello e le doglianze si limitano ad anteporre a tale ricostruzione fattuale altra secondo cui alcun danno sarebbe derivato alla (OMISSIS) da tali illeciti.

4. Il settimo motivo del ricorso incidentale ed il terzo motivo del ricorso principale, implicanti vizio di omesso esame di fatto decisivo, circa l'inconfigurabilità di qualsivoglia danno di natura economica per la (OMISSIS) in ragione dello scopo mutualistico intrinseco alle cooperative, e' inammissibile, non vertendo su dato meramente fattuale il cui esame sarebbe stato omesso quanto su questione di diritto.

In realta', le doglianze sottendono la contestazione della stessa qualita' di imprenditore commerciale della societa' (OMISSIS) e come tale sono infondate in quanto, come gia' chiarito da questa Corte, "lo scopo di lucro (cd. lucro soggettivo) non e' elemento essenziale per il riconoscimento della qualita' di imprenditore commerciale, poiche' e' configurabile attivita' di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicita' dell'attivita' esercitata, intesa quale proporzionalita' tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, puo' essere presente anche in una societa' cooperativa pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci, sicche' anche tale societa', ove svolga attivita' commerciale, puo', in caso di insolvenza, essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'articolo 2545 terdecies c.c." (Cass. n. 14250/2016; Cass. 25478/2019).

E, nella specie, la Corte d'appello ha rilevato che, in astratto, la vicenda della perdita di n. 180 soci artigiani trasmigrati dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) nel 2012 era "certamente dannosa comportando necessariamente una diminuzione dei ricavi della Cooperativa, con contrazione del giro d'affari della (OMISSIS)".

6. L'ottavo motivo del ricorso della (OMISSIS) ed il quarto motivo del ricorso della (OMISSIS), in punto di pubblicazione della sentenza e di asserita violazione dell'articolo 2600 c.c., sono infondati.

Invero, questa Corte ha ripetutamente chiarito che la sanzione della pubblicazione della sentenza, ex articolo 2600 c.c., ha natura distinta ed autonoma rispetto al risarcimento del danno e pertanto puo' essere disposta anche in caso di mancata dimostrazione di un danno risarcibile in conseguenza dell'illecito concorrenziale e che, in ogni caso, la sua applicazione rientra nel potere discrezionale del giudice e non e' sindacabile in cassazione il suo esercizio (Cass. n. 729/1963; Cass. n. 11362/2019, in relazione all'insindacabilita' in sede di legittimita' della mancata adozione del relativo ordine da parte del giudice di merito).

7. Il nono motivo del ricorso incidentale ed il quinto motivo di quello principale, in punto di ritenuta mancata prova di un accordo tra le due societa' cooperative in ordine al cambio di intestazione del contratto di licenza del software (OMISSIS) 2000 sono inammissibili perche' del tutto genericamente articolati e perche' implicanti rivisitazione del giudizio di merito.

Invero, "la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attivita' riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicche' rimane estranea al vizio previsto dall'articolo 360 c.p.c.,

comma 1, n. 5, qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'articolo 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5, non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito" (Cass. 20553/2021).

8. Per tutto quanto sopra esposto, vanno respinti il ricorso principale e di quello incidentale. Stante la soccombenza reciproca delle parti ricorrenti principale ed incidentale, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le suddette parti le spese del presente giudizio di legittimità. Le spese, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente, seguono, invece, la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale e il ricorso incidentale e dichiara compensate integralmente tra le suddette parti le spese del presente giudizio di legittimità; condanna, in solido, la ricorrente principale e la ricorrente incidentale al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore della controricorrente, in complessivi Euro 6.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.